

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Sinterloy S.r.l. di subingresso e rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Castellamonte, ad uso industriale di processo.

(Pratica n. 001424 - Cod. Utenza TO11280) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

Determinazione del Dirigente n. 529 del 16.2.2020;

Pozzo Codice Univoco: TO-P-01013

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. alla Società Sinterloy S.r.l., con sede legale in Castellamonte (TO) – Via Bairo n. 6 – C.F e P. Iva 03788670010, il subingresso, il rinnovo e la variante della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale rilasciata con la D.D. n. 613-151156 del 16.5.2006 alla Società Sinterloy S.p.A., per uso industriale: per quanto in premessa, la concessione si intende rinnovata per uso irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale (uso Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di l/s massimi 0,40 e medi 0,083 derivati da n. 1 pozzo in Comune di Castellamonte, come identificato in premessa (nr. pr. **001424** - Cod. Utenza **TO11280**);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare il rinnovo della concessione per anni 30 (*trenta*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
4. di accordare il rinnovo con variante della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di comunicare alla subentrata società che resta a suo carico l'onere della corresponsione, alla Regione Piemonte, dei canoni annui dovuti per l'uso dell'acqua e rimasti eventualmente insoluti;
6. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)